



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13/06/1997.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22/05/2019 con la quale la Regione Umbria, ha chiesto e ottenuto la modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilità di portare a termine le semine entro la scadenza imposta dal disciplinare a causa del susseguirsi di eventi atmosferici avversi.

Vista la determinazione dirigenziale n. 9678 del 01/10/2019 con la quale la Regione Umbria ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per l'impossibilità di portare a termine le operazioni di raccolta della “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” entro il termine imposto dal disciplinare a causa del ritardo dell'epoca di semina.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

PROVEDE:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza del Regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 156 del 13/06/1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” è temporanea e la sua efficacia è limitata alla campagna agraria 2019.

Roma

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
“Lenticchia di Castelluccio di Norcia” ai sensi dell’ art. 6 paragrafo 3 del Regolamento delegato
(UE) n. 664/2014**

La seguente frase dell’articolo 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
“Lenticchia di Castelluccio di Norcia” :

*“L’elevata frequenza delle piogge ed i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di
maturazione della lenticchia costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura
entro agosto”.*

è così modificata:

*“L’elevata frequenza delle piogge ed i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di
maturazione della lenticchia costringendo gli agricoltori allo sfalcio e successiva trebbiatura
entro il 15 ottobre”.*

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”
è temporanea e la sua efficacia è limitata alla campagna agraria 2019.